Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 — Commissione / Portogallo

(causa C-526/09)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Art. 11, nn. 1 e 2 — Scarico di acque reflue industriali nei sistemi di raccolta e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane — Assoggettamento a previe regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche — Mancanza di autorizzazione»

1. *Ricorso per inadempimento — Prova dell'inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi che dimostrano l'inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 11, nn. 1 e 2) (v. punti 21-22, 32)*

2. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 11, nn. 1 e 2) (v. punti 24-25)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Licenza di scarico delle acque reflue — «Estação de Serviço Sobritos».

Dispositivo

1) La Repubblica portoghese, avendo consentito lo scarico delle acque reflue industriali del sito industriale Estação de Serviço Sobritos, nella zona urbana di Matosinhos, senza adeguata autorizzazione a tal fine rilasciata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11, nn. 1 e 2, della

direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2010 — Commissione / Grecia

(causa C-534/09)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione dell'inquinamento — Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1) (v. punti 10-13)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che tali impianti siano gestiti conformemente ai requisiti della direttiva.

Dispositivo

1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità nazionali competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate